



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

AREA 4 - VIGILANZA

Ordinanza n. 4 del 21/01/2026

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE GLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI CANI RANDAGI OVVERO INCUSTODITI E PERICOLOSI NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO E NELLE PERIFERIE. ACCALAPPIAMENTO E PRASSI SANITARIA.

IL SINDACO

Visti:

- gli artt. 50 e 54 T.U.E.L.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10.7.2025, avente decorrenza dal 04 settembre 2025: "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- la Legge Quadro n. 281 del 14.08.1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- la L.R. Abruzzo n.47/2013 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione";
- l'art. 37 c.3 del Regolamento di Polizia Urbana;

Premesso

- che sono pervenute ripetute segnalazioni in ordine alla presenza, nelle vie del centro cittadino ed anche nelle periferie, di taluni cani di grande taglia e/o di indole aggressiva, così come individuati nel relativo elenco contenuto nella vigente Ordinanza del Ministero della Salute, non muniti di museruola e non tenuti al guinzaglio, verosimilmente sprovvisti di micro-chip e senza proprietario, vaganti sul territorio, che si sono mostrati aggressivi, in grado di creare criticità alla circolazione stradale;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giuliano galiffi e stampato il giorno 21/01/2026 da Valeria Amatucci.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- che vi sono state numerose doglianze, da parte di cittadini, che si sono rivolti all'Ente in intestazione, per aggressioni subite;
- che nella stessa nota si riferisce, in riferimento ad un altro cane, sempre di razza pitbull, dell'elevazione dei seguenti ulteriori *verbali nr. 9 del 05.06.2017, per "Mancata iscrizione all'anagrafe canina" (con diffida); nr.1 del 05.01.2018, per "Omessa custodia", nr. 2 del 21.02.2019, per "Omessa custodia", nr. 1 del 15.02.2019, per "Omessa custodia"*
- che in data 07.3.2024, al prot.5699, lo scrivente ha inviato al Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASL di Teramo, all'U.O.S. di Prevenzione e Controllo del Randagismo ed alla Polizia Municipale del Comune in intestazione, una nota in cui si è evidenziato che *“ animali, che vagano liberi, sono stati oggetto di varie segnalazioni effettuate dagli abitanti della zona, i quali, a passeggio con i propri animali d'affezione, si sono imbattuti con questi cani di grossa taglia che assumevano atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti degli stessi. Da ultimo, rendo noto l'episodio avvenuto nella serata di mercoledì 6 marzo, nel quale sono dovuto intervenire in prima persona, in cui due signore, insieme ad un cane di piccola taglia, sono state costrette a rifugiarsi all'interno di un locale per sfuggire all'aggressione di un pitbull che vagava libero nella zona rilevando pure la necessità di “un intervento urgente per la cattura di questi cani liberi, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e degli stessi animali, i quali sono spesso presenti nelle strade e nei parchi della zona, senza nessun controllo da parte di eventuali proprietari, rappresentando una minaccia per l'incolumità dei residenti.”.*
- Che più di recente, solo nell'anno 2025, la Polizia Locale ha operato ripetuti interventi sul territorio come risulta dai verbali redatti nr. 1 del 21.01.2025 carico di B.B per "Omessa custodia", nr. 4 del 28.02.2025 a carico di B.B. per "Omessa custodia", nr. 15 del 10.10.2025 a carico di G.N. per "Omessa custodia", nr. 16 del 07.11.2025 a carico di G.N. per "Omessa custodia";
- che, riguardo a quest'ultimo verbale, la Polizia Municipale, con la successiva nota al prot. n. 26507 del 15.11.2025, ha relazionato l'intervento con personale del servizio veterinario della ASL Teramo con conseguente accalappiamento di un pitbull che si era introdotto incustodito in un'area condominiale bloccando i residenti all'interno di una palazzina;
- che il girovagare di cani pericolosi incustoditi può, comunque, essere causa di forte disagio per le persone, anche a prescindere dalle aggressioni (basti pensare a chi soffre di cinofobia);
- che la problematica riguardante in generale il randagismo di cani va affrontata mediante l'attuazione degli interventi più idonei

Rilevato

- che l'Ordinanza del Ministero della salute attualmente in vigore, in linea con il quadro normativo esistente, evidenzia che *“continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari”* e che occorre *“rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali”;*

Ritenuto

doveroso ed urgente

- a) disporre l'adozione di misure preventive, finanche per evitare aggressioni e, in ogni caso, arginare il fenomeno dei cani vaganti, finanche per la salvaguardia della pubblica incolumità, in considerazione della condotta omissiva o, comunque, negligente dei proprietari o detentori;
- b) contemperare le esigenze della collettività con il rispetto della dignità e del benessere degli animali;
- c) salvaguardare l'igiene e la salute pubblica.

Tanto premesso,

nelle more dell'iter di valutazione dell'eventuale aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana, avuto specifico riguardo all'art. 37, nonché dell'emanazione, ad ogni buon fine, di una specifica normativa regolamentare, finalizzata alla salvaguardia ed al benessere degli animali e, nel contempo, a contrastare le omissioni e negligenze dei proprietari e detentori dei cani, vieppiù laddove essi hanno caratteristiche tali da richiedere cure ed attenzioni particolari;

Atteso

-che i poteri stabiliti dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L possono trovare applicazione in fattispecie quali quelle dianzi riferite, anche alla luce della consolidata Giurisprudenza del Consiglio di Stato (*ex multis*, Sez. V n. 105 del 03.01.2024), laddove ricorrano i presupposti dell'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela, oltre che di criticità igienico-sanitarie, anche della pubblica incolumità, chiarito che “...come statuito dal Consiglio di Stato, sez. I – 30/7/2018, n. 1983, il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l'inveramento di un evento dannoso. Inoltre, la tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l'eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l'adozione delle opportune misure di prevenzione.”;

- che, come ribadito dalla normativa vigente, nonché dall'Ordinanza Contingibile ed urgente del Ministero della Salute, sopra richiamata, il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso

ORDINA

Art.1) - E' vietato lasciare senza custodia, e specificamente privi di museruola e di guinzaglio, al di fuori delle private abitazioni, i cani di grande taglia, che si mostrano aggressivi.

Art.2) - A seguito della violazione di cui all'art. 1), su semplice segnalazione, anche per le vie brevi, si procederà all'accalappiamento immediato dei cani di cui sopra, seguendo gli adempimenti relativi alla prassi sanitaria, a cura del Servizio Veterinario della Asl di Teramo, a cui verrà fatta pervenire una specifica comunicazione relativa ai casi di aggressione, per quanto di competenza e, all'esito, essi verranno ricoverati presso il Rifugio/Asilo per cani convenzionato con questo Comune : Asilo

Albergo per Cani “Albani Maria” di M. Di Francescantonio & C. s.a.s., con sede in Castellalto (TE), Via C. di Giorgio n. 25 – Indirizzo PEC: asilo.albergo@legalmail.it.

Art.3) - La restituzione del cane oggetto dell'intervento di all'art. 2, a colui che ne reclamasse la proprietà o la detenzione, avverrà previa richiesta scritta e subordinatamente al pagamento delle spese di custodia.

Art.4) – La violazione di quanto disposto nella presente ordinanza comporterà, comunque, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 5) Ove, nel corso di un semestre, si verificasse anche una sola ulteriore violazione di quanto disposto nel presente provvedimento, si riterrà sussistente la recidiva a carico del proprietario/detentore, con quanto ne discenderà nella determinazione, nella misura massima, delle sanzioni amministrative applicabili, mentre la restituzione di ciascun cane accalappiato ai sensi dell'art.2, che precede, potrà avvenire previa verifica dell'avvenuta frequenza, da parte del proprietario/detentore, di un idoneo completo corso di formazione per la gestione degli animali.

Art.6) La presente ordinanza, anche per quanto riguarda quanto previsto dai precedenti artt.3, 4,5, si applica pure nelle fattispecie che riguardano tutti i cani di grande taglia, mostratisi aggressivi ed accalappiati, dopo che erano stati lasciati senza custodia e privi di museruola e di guinzaglio, nell'ambito del territorio comunale, precedentemente alla data della presente Ordinanza, i quali siano, allo stato, ricoverati presso una struttura pubblica ovvero convenzionata.

Art.7) La presente ordinanza resta in vigore per il termine di un anno dalla sua pubblicazione.

DISPONE

che copia del provvedimento venga inviato, per i rispettivi adempimenti di competenza:

- al Servizio Veterinario - ASL TERAMO, in quanto incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.
- all'Asilo Albergo per Cani “Albani Maria” di M. Di Francescantonio & C. s.a.s.;
- al Comando della Polizia Locale Del Comune di Mosciano S.A.;
- all'ufficio affari generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e sul sito dell'amministrazione trasparente.

Inoltre, il contenuto del presente atto dovrà essere divulgato, mediante le modalità più opportune;

Le violazioni della presente Ordinanza saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, per l'eventuale violazione dell'art. 650 C.P.-

Si avvisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso, a far data dalla sua pubblicazione, entro gg. 60, il ricorso al T.A.R. Abruzzo di L'Aquila, ovvero, entro gg. 120, il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 21/01/2026

Sindaco
galiffi giuliano
(documento sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Settore AREA 4 - VIGILANZA

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

Ordinanza del Responsabile di Area n. ___ del 21/01/2026 Reg. Uff. iscritta nel REGISTRO GENERALE il 21/01/2026 al n.4

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE GLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI CANI RANDAGI OVVERO INCUSTODITI E PERICOLOSI NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO E NELLE PERIFERIE. ACCALAPPIAMENTO E PRASSI SANITARIA.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 21/01/2026 al 20/02/2026.

Mosciano S.A. ,li 21/01/2026

L'addetto
Amatucci Valeria
(documento sottoscritto digitalmente)